CITTA' DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello, tel. 02923661

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
Servizio Ecologia

CAPITOLATO D'APPALTO

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE CASE DELL'ACQUA DEL TERRITORIO DI PIOLTELLO

Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

Il servizio prevede la sanificazione e la disinfezione delle tre case dell'acqua presenti sul territorio di Pioltello. In particolare le tre case, che erogano acqua potabile alla cittadinanza sia addizionata di anidride carbonica che naturale e quindi senza gas, sono site in Via Palermo (località Limito), via Don Amati (località Seggiano) e P.zza Mercato (località Pioltello).

Il servizio dovrà garantire la sanificazione e manutenzione ordinaria delle strutture, con cadenza bimestrale e quindi per 6 volte l'anno, per ogni casa dell'acqua presente sul territorio di Pioltello e quindi per tre case in totale per due anni solari, 2014 - 2015 (01/01/2014 – 31/12/2015). I servizi richiesti sono i seguenti:

- Sanificazione selettiva delle condutture e di tutte le parti che sono a contatto con le bevande;
- Pulizia e controllo degli erogatori, sanificazione e disincrostazione dei beccucci di erogazione;
- Pulizia e controllo di eventuali dispositivi accessori, come scambiafusti automatici, Fob, impianti di lavaggio, ecc.;
- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi idraulici, pneumatici, elettrici ed elettronici;
- Verifica e taratura delle dosi, dei Brix e delle temperature d'erogazione;
- Verifica, controllo ed eventuale sostituzione e spurgo dei filtri se programmata e/o concordata e se necessario sostituzione delle cartucce di ricambio (la sostituzione è da intendersi come manutenzione straordinaria);
- sostituzione del filtro meccanico (20 pollici) con cadenza bimestrale per un totale di 6 filtri per casa (18 per le 3 case);
- controllo della funzionalità dell'apparecchio con segnalazione o sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti;
- controllo della regolarità di erogazione;

- verifica dei consumi ed eventuale segnalazione di consumi anomali;
- controllo dei dispositivi di sicurezza;
- fornitura materiali di consumo;
- pulizia della “Casa dell’Acqua” nei punti di erogazione e nel perimetro;
- sostituzione dei filtri se necessario (minimo ogni 34.000 litri);
- sostituzione della lampada UV se necessario (minimo ogni 8.000 ore);

L’impresa aggiudicataria dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi e degli impianti sopra indicati.

Gli interventi s'intendono comprensivi di spese di viaggio, trasferta e di materiale di consumo.
L'impresa aggiudicata si assumerà la responsabilità igienico-sanitaria delle Case dell’Acqua, sgravando il Sindaco e l’Amministrazione di qualsivoglia problema.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria ogni intervento che dovesse essere necessario sarà addebitato all’Amministrazione allo stesso al costo di acquisto dei pezzi di ricambio documentabile dalla contabilità della società, maggiorato del 15% per spese generali e al costo della orario manodopera quantificato in euro 30,00 (trenta/00) all’ora più IVA (a norma di legge) **soggetto al ribasso d'asta e pertanto dovrà essere individuato il ribasso in sede di offerta economica.**
Tale costo di manodopera sarà rivalutato di anno in anno in base all’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai.

Art.2 - DURATA DELL’APPALTO.

L'appalto ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data del 01/01/2014 o comunque dalla data di effettiva presa in carico del servizio e si intenderà risolta al compimento del secondo anno.

L'azienda, se richiesto dall’amministrazione, prenderà in carico il servizio anche in pendenza di contratto e i 24 mesi di servizio si intenderanno decorrenti dalla data effettiva di presa in carico anche in pendenza di contratto.

Qualora alla scadenza del Contratto fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di aggiudicazione, l’azienda sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di temporanea “prorogatio” nel termine previsto per legge senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del secondo anno, indennizzo alcuno.

Art.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO.

L’importo complessivo presunto a base d’Appalto è di € 10.600,00 (IVA a norma di legge Esclusa) per **anni 2 (due)** di cui **800,00 € per oneri della sicurezza per il biennio non soggetti a ribasso** e quindi l'importo soggetto a ribasso risulta di **9.800,00 €.**

L'importo annuo risulta quindi di € 4.900,00 IVA nei termini di legge esclusa e 400,00 € annui non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, da rideterminare in funzione del ribasso offerto.

L'importo, da rideterminare in funzione del ribasso d'asta si intende remunerativo per le prestazioni previste nel presente Capitolato, con l'esplicita ammissione che la Concessionaria abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi prima della presentazione della propria offerta.

I prezzi unitari contrattuali possono essere annualmente revisionati esclusivamente in conformità alla normativa vigente.

Art.4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E ATTREZZATURE, MEZZI E PRODOTTI UTILIZZATI.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la perfetta conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture da eseguire.

L'appaltatore assume a suo completo carico attrezzature, mezzi, prodotti, preparati ed in genere tutti gli strumenti necessari all'esecuzione dell'appalto. Le attrezzature dovranno essere adeguate agli interventi per numero, dimensioni e caratteristiche tecnologiche.

Art.5 - NORME DI SICUREZZA.

L'impresa aggiudicataria si obbliga, durante l'esecuzione degli interventi, ad adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente, atte a preservare l'incolumità dei cittadini.

L'impresa è inoltre tenuta ad inviare per ogni prodotto utilizzato, la relativa scheda di sicurezza.

Art.6 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti nonché da contratti collettivi di lavoro e dovrà provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali fornendo, con certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di aver adempiuto a tali obblighi.

Art.7 - PAGAMENTI e TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti per le prestazioni effettuate verranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture mensili posticipate, le quali dovranno indicare i seguenti dati:

- numero e data dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'Appalto;
- descrizione, luogo e data degli interventi effettivamente svolti;
- costo unitario di ogni intervento;
- ammontare totale della fattura;
- codice CIG di riferimento.

La società sarà tenuta inoltre alla dichiarazione delle coordinate bancarie e gli estremi di riferimento bancari per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le liquidazioni delle suddette fatture verranno effettuate entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell'Ufficio Protocollo comunale.

La relativa fattura non potrà essere emessa prima della fine del mese di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati sulla base degli interventi effettivamente svolti e sulla base dei costi derivanti dall'applicazione del ribasso d'Asta.

Eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie ne di chiedere lo scioglimento del Contratto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatrice.

Art.8 - CAUZIONI.

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le spese contrattuali sono a carico dell'azienda appaltatrice.

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'Appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'Appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'amministrazione dovesse sostenere durante la convenzione a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte.

ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI.

Sull'importo a base d'asta, dopo che ad esso sarà applicata la percentuale (in ribasso) risultante a seguito dell'aggiudicazione, verrà riconosciuta la revisione dei prezzi trascorso il primo anno contrattuale con riferimento ai prezzi/indici al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT prendendo come base l'indice/prezzo vigente nel mese di inizio dei servizi.

Art.10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006 ssmmii.

E' vietata a pensa di nullità, la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art 116 del D. Lgs 163/2006 ssmmii.

Art.11 - PENALI.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'Impresa, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile all'infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale e da privati a causa dell'inadempimento, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

1. Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento di ogni intervento in riferimento all'ordine di servizio dato dall'Amministrazione, **€ 200**

2. Utilizzazione mezzi/prodotti non conformi alla normativa vigente, **€ 300**
3. Mancata sanificazione selettiva delle condutture e di tutte le parti che sono a contatto con le bevande; **€ 300**
4. Mancata pulizia e controllo degli erogatori, sanificazione e disincrostazione dei beccucci di erogazione; **€ 300**
5. Mancata pulizia e controllo di eventuali dispositivi accessori, come scambiafusti automatici, Fob, impianti di lavaggio, ecc.; **€ 300**
6. Mancata verifica del regolare funzionamento dei dispositivi idraulici, pneumatici, elettrici ed elettronici; **€ 300**
7. Mancata verifica e taratura delle dosi, dei Brix e delle temperature d'erogazione; **€ 300**
8. Mancata verifica, controllo ed eventuale sostituzione e spurgo dei filtri se programmata e/o concordata; **€ 300**
9. Mancata sostituzione del filtro meccanico (20 pollici) con cadenza bimestrale per un totale di 6 filtri per casa (18 per le 3 case); **€ 300**

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva.

Per eventuali inadempimenti non previsti nel precedente comma 1 si applicherà una penale compresa tra le **€100** e le €**1.000.**

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione a mezzo fax dell'inadempienza, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro dieci giorni dal ricevimento della predetta nota.

Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante deduzione degli importi dovuti alla Concessionaria, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria, anche in assenza di corrispondente fatturazione (in meno) da parte della stessa o anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior subito.
Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'Impresa i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

Art.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, nei seguenti casi:

a) qualora l'Impresa effettui i servizi con ripetuti ritardi;
b) qualora l'Impresa per sua negligenza dia motivo di interruzione del servizio;
c) per l'utilizzo di prodotti non conformi alla normativa vigente;
d) per l'arrecamento di danni alla cittadinanza a causa di negligenza nell'esecuzione dei servizi;
e) qualora le penali computate a norma dell'art.11 superino il 10% dell'importo contrattuale;
f) cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;

g) sopravvenuta condanna del Legale Rappresentante e/o Responsabile Tecnico per un reato contro la P.A.

In caso di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il servizio potrà essere portato a termine in economia oppure affidato ad altra impresa, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Impresa che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro.

L'impresa risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione appaltante dalla risoluzione del contratto.

Art.13 - RESPONSABILITA' PER DANNI.

La Ditta aggiudicataria assume a suo completo carico ogni responsabilità per danni arrecati a persone e cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle direttive CEE riguardanti la cautela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del Contratto, dovrà presentare all'Amministrazione idonea Polizza di Responsabilità Civile verso terzi.

Art.14 – CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L'Amministrazione comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale, dal quale la Concessionaria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione stessa emanerà nei riguardi dei servizi oggetto dell'Appalto.

In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'Impresa in forma scritta, pertanto gli uffici dell'azienda appaltatrice dovranno essere muniti di telefax collegato a linea telefonica propria e sempre attiva.

La Concessionaria è tenuta a fornire, almeno con due giorni di anticipo, all'Amministrazione comunale, il giorno e il luogo di ogni intervento, per quanto concerne i servizi programmati. Al termine degli interventi dovrà consegnare alla Sezione Ecologia idonea bolla di lavoro indicante luogo e tipo dell'intervento.

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Concessionaria.

Art.15 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto.

Art. 16 – CONTROVERSIE.
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'Appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.

ART. 17 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lg. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Ecologia del Comune, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione dell'appalto e saranno trattati dallo stesso Servizio successivamente all'aggiudicazione dell'appalto per le finalità di gestione del contratto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 D.Lg. n. 196/2003, incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari, tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Pioltello, titolare del trattamento. Il titolare si avvale per il trattamento di collaboratori opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003.